

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI

*[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]*

nata/o a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
 nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 email \_\_\_\_\_

in qualità di VALUTATORE INCARICATO

del piano – progetto – intervento denominato VARIANTE n. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DELL'EST VERONESE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 PER IL COMUNE DI COGNOLA AI COLLI (VR)

**DICHIARA**

che per le modifiche apportate nell'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti *[barrare quello/i pertinente/i]*

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23✓	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: **DEFINIZIONE DELLA RISPONDEZZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

DATA  
08/08/2019

II DICHIARANTE  
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.*

*Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.*

*Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.*

DATA  
08/08/2019

II DICHIARANTE  
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



## MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

### di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il **Titolare del trattamento** dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il **COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI** con sede a **COLOGNOLA AI COLLI (VR) PIAZZALE TRENTO, 2, 37030**.

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: **colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net**

Il **Responsabile della Protezione** dei dati (*Data Protection Officer*) che La riguardano è il **GEOMETRA GIANCARLO ZENARO**, con sede a **COLOGNOLA AI COLLI (VR) PIAZZALE TRENTO, 2, 37030**.

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: **colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net**

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.

potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] \_\_\_\_\_, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regola la diffusione] \_\_\_\_\_

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al *Titolare del trattamento o suo rappresentante* l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

DATA 08/08/2019

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
O SUO RAPPRESENTANTE

IL DICHIARANTE (per presa visione)

ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



Relazione Tecnica (ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017)

Definizione della rispondenza alle ipotesi di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale della proposta di Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Est Veronese di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 per il Comune di Colognola ai Colli (VR)

## Sommario

<u>Introduzione.....</u>	<u>3</u>
<u>1. Oggetto di verifica: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'est veronese di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 per il Comune di Caldiero (VR).....</u>	<u>6</u>
<u>2. Collocazione territoriale.....</u>	<u>7</u>
<u>3. Obiettivi e contenuti tecnico-amministrativi del progetto di variante in esame.....</u>	<u>8</u>
<u>4. Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017).....</u>	<u>9</u>
<u>5. Conclusioni.....</u>	<u>9</u>

## Introduzione

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "... qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione ..." dei siti della rete Natura 2000 "... ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti ...", tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (attuativo della sopraccitata direttiva 92/43/CEE) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000.

Regione Veneto è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, in attuazione di quanto previsto dal decreto nazionale, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017, con la quale è stata approvata la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", che sostituisce la precedente versione approvata con DGRV n. 2299/2014.

Nell'allegato A della DGRV n. 1440/2017 si specifica che l'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000: al paragrafo 2.2 viene definito un elenco di piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza.

In particolare si precisa che la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati;

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;

6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di

- specie, che non necessitano per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
  20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
  21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
  22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
  23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, debbono intendersi quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Nel caso in esame, ovvero la proposta di: **Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'est veronese di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 per il Comune di Colognola ai Colli (VR)**, è stata prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, ed, in allegato, è stata redatta la presente relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

## VERIFICA DELLA RISPONDENZA

### 1. **Oggetto di verifica: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'est veronese di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 per il Comune di Colognola ai Colli (VR)**

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4152 del 18/12/2007, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Caldiero, Lavagno, Belfiore e Colognola ai Colli, denominato dell'Est Veronese.

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Colognola ai Colli è costituito pertanto dal:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell'Est Veronese;
- Piano degli Interventi (PI), la cui efficacia è assunta dal Piano Regolatore Generale vigente per le sue sole parti compatibili con il P.A.T.I., ai sensi dell'art.48, comma quinto, della L.R. 11/2004.

Con la presente Variante al P.A.T.I. l'Amministrazione Comunale di Colognola ai Colli provvede ad adeguare il P.A.T.I. vigente alla L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004" ed alla DGR n. 668 del 15/05/2018 "Individuazione della quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della L.R. n. 14/2017 deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017 per il territorio di competenza.

La Variante di adeguamento costituisce, quindi, un adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano.

La Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 introduce un nuovo valore per la quantità massima di consumo di suolo ammesso. Il valore è stato determinato con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 e per il Comune di Colognola ai Colli è stata assegnata una quantità pari a 128.231 mq (ha 12,82). A tal proposito si veda l'allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, capitolo 2 "Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni comune".

## 2. Collocazione territoriale

Il Comune di Colognola ai Colli è situato nella fascia centro settentrionale della zona Est della Provincia di Verona, caratterizzata da una serie di vallate ortogonali al corridoio viabilistico nazionale padano Milano-Venezia.

In corrispondenza di una delle sopracitate vallate e precisamente della Val d'Illasi è localizzato il territorio del Comune di Colognola ai Colli, che confina a nord con il Comune di Illasi e di Cazzano di Tramigna, a est con il Comune di Soave, a ovest con il Comune di Lavagno e a sud con i Comuni di Caldiero e Belfiore.

Il territorio comunale aperto di natura pedecollinare si presenta sostanzialmente integro ed è caratterizzato dalla presenza di ville padronali, un tempo legate all'attività agricola, di particolare interesse storico culturale. L'attività agricola prevalente è la viticoltura.

Il sistema insediativo di Colognola ai Colli si presenta sostanzialmente con due sistemi insediativi completamente diversi: nella parte meridionale, lungo il corridoio viabilistico nazionale Padano Milano-Venezia, troviamo uno sviluppo lineare e senza soluzione di continuità dove sono localizzate le aree produttive; nella parte settentrionale il sistema si presenta articolato in modo policentrico, con nuclei urbani, frazioni e contrade sparsi lungo la viabilità comunale interna. In sostanza non esiste un centro urbano ben definito ma una serie di centri urbani sparsi.



Figura 1 - Inquadramento geografico dell'ambito territoriale del P.I.




Figura 2 - Inquadramento confini amministrativi

### 3. Obiettivi e contenuti tecnico-amministrativi del progetto di variante in esame

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4152 del 18/12/2007, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Caldiero, Lavagno, Belfiore e Colognola ai Colli, denominato dell'Est Veronese.

Con la presente Variante al P.A.T.I. l'Amministrazione Comunale di Colognola ai Colli provvede ad adeguare il P.A.T.I. vigente alla L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004" ed alla DGR n. 668 del 15/05/2018 "Individuazione della quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della L.R. n. 14/2017 deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017.

La Variante di adeguamento costituisce, quindi, un adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano.

La Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 introduce un nuovo valore per la quantità massima di consumo di suolo ammesso. Il valore è stato determinato con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 e per il Comune di Colognola ai Colli è stata assegnata una quantità pari a 221.200 mq (ha 22,12). A tal proposito si veda l'allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, capitolo 2 "Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni comune".

Visto che la stessa D.G.R. n. 668/2018 chiarisce che "per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI", si è provveduto al confronto dei due parametri che risultano essere:

- Residuo di SAU derivante dalla relazione allegata al P.I. n.8 pari a 128.231,52;
- Consumo di suolo assegnato pari a 221.200 mq (D.G.R. n. 668 del 15/05/2018).

La quantità relativa alla SAU trasformabile risulta essere superiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale ( 221.200 mq > 128.231,52 mq) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Colognola ai Colli sarà pari a 128.231,52 mq.

Con la presente Variante di adeguamento si provvede ad aggiornare gli elaborati approvati con D.G.C. n. 114 del 21/09/2017 in riferimento alla L.R. n. 14/2017. Tale aggiornamento si rende necessario come mero atto formale con la sostituzione della copertina in riferimento alla struttura numerica degli elaborati del P.A.T.I..

#### **4. Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017)**

Come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4152 del 18/12/2007, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Caldiero, Lavagno, Belfiore e Colognola ai Colli, denominato dell'Est Veronese.

Premesso che la variante consta di un recepimento delle disposizioni superiori (L.R. 14/2017 – D.G.R. 668/2018) e che tratta in particolare:

- il recepimento nelle NT del nuovo parametro sul consumo di suolo in sostituzione della SAU stabilita dal P.A.T.I.;
- l'introduzione di un nuovo elaborato con individuati gli "Ambiti di urbanizzazione consolidata" art. 2 c. 1 lett. e) L.R. 14/2017;
- la scheda ricognitiva con le verifiche dei parametri richiesti dalla L.R. n. 14/2017 art. 4 c. 5.

Si specifica che tali nuovi elaborati non comportano diverse destinazioni d'uso dei suoli e che non modificano strategie pianificatorie previste in quanto trattasi di un mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale e pertanto la variante non può che ricadere all'interno dei casi di esclusione dalle verifiche e dalle valutazioni di carattere ambientale.

#### **5. Conclusioni**

E' quindi possibile affermare che, ai sensi dell'art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per le proposte di modifica introdotte con la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Comune di Colognola ai Colli e per la concretizzazione dei relativi interventi previsti, in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro in Cariano, 08 agosto 2019



